

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**Modulo 1 - Scheda 1.1**

**Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge**

<b>Data di sottoscrizione</b>	18 novembre 2021	
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	Dal 1.1.2021, salvo modifiche successive	
<b>Composizione della delegazione trattante</b>	<p><b>Parte Pubblica</b> (ruoli/qualifiche ricoperti): Direttore Generale Dott. Santo Darko Grillo Avv. Mario Emanuele (su delega del Presidente, Prof. Sebastiano Fadda)</p> <p><b>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione</b> (elenco sigle): FLC CGIL CISL FSUR FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA SNALS CONFESAL FEDERAZIONE GILDA UNAMS RSU INAPP</p> <p><b>Organizzazioni sindacali firmatarie</b> (elenco sigle): FLC CGIL CISL FSUR FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA SNALS CONFESAL FEDERAZIONE GILDA UNAMS RSU INAPP</p>	
<b>Soggetti destinatari</b>	Personale che svolge funzioni tecniche	
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>	Criteri di ripartizione incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, D.Lgs. n. 50 del 2016	
<b>Rispetto dell' iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa</b>	<p>È stato acquisito il parere favorevole da parte dell'Organo di controllo interno</p> <p>Non sono stati effettuati rilievi dall'Organo di controllo interno</p>
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in</b>	È stato adottato il Piano triennale 2020-2022 della performance previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.
		È stato adottato il Piano di Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022



	<b>caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	Sono stati assolti gli adempimenti relativi alla attestazione degli obblighi di pubblicazione da parte dell'OIV (di cui all'art. 14, co. 4, lett. g, D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. – Delibera ANAC n. 141 del 2019)
		E' stata adottata e validata dall'OIV la Relazione della performance 2020, come da prot. n. 7690 del 29 luglio 2021. Non è stata ancora adottata e validata dall'OIV la Relazione della performance 2021 atteso che i processi di valutazione si concluderanno entro il 30 luglio 2022.
<b>Eventuali osservazioni</b>		

## **Modulo 2**

### *Illustrazione dell'articolato del contratto*

#### **a) Oggetto ed articolato dell'Ipotesi di accordo.**

L'Ipotesi di accordo integrativo in materia di "Criteri di ripartizione incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, D.Lgs. n. 50 del 2016", sottoscritta in data 18 novembre 2021 dalla delegazione trattante di Parte Pubblica, composta dal Direttore Generale, Dott. Santo Darko Grillo, e dall'Avv. Mario Emanuele (su delega del Presidente, Prof. Sebastiano Fadda), e dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie il CCNL del Comparto sopra indicate, nonché dalle RSU INAPP, contiene istituti considerati peculiari.

Pertanto, le firme apposte sono vincolanti, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori, approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Funzione Pubblica, e del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Il su menzionato art. 113, co. 2, D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 prevede che le Amministrazioni aggiudicatrici destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie, in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Tale incentivazione è finalizzata a stimolare e premiare la produttività e l'impegno del personale incaricato dello svolgimento delle funzioni tecniche, al fine di migliorare la qualità delle



prestazioni ed assicurare il corretto svolgimento di ciascuna procedura di affidamento di beni e/o servizi e l'esatta e puntuale esecuzione dei relativi contratti.

L'INAPP, con Determina n. 310 del 21 ottobre 2020, ha adottato il Regolamento per la disciplina di nomina, funzioni e requisiti di professionalità del Responsabile Unico del Procedimento e delle altre figure tecniche negli appalti di servizi e forniture.

Successivamente, con Determina n. 296 del 30 luglio 2021, ha adottato anche il Regolamento per gli incentivi per il personale che svolge funzioni tecniche proprio per fornire una disciplina di riferimento ai fini dell'erogazione di tale forma di incentivazione in favore del personale.

Quest'ultimo regolamento, avendo incidenza e riflessi sui rapporti di lavoro, è stato adottato previa informazione fornita alle OO.SS. ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, co. 10, CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 (triennio 2016-2018).

Nello stesso Regolamento l'Istituto ha disciplinato diversi aspetti inerenti il riconoscimento di incentivi in favore del personale che svolge le funzioni tecniche di cui al suddetto art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, tra cui in particolare:

- l'individuazione dei soggetti destinatari, in funzione degli incarichi agli stessi assegnati (art. 5);
- le modalità di costituzione del fondo per l'erogazione degli incentivi in questione (artt. 9-11);
- il limite degli importi erogabili a titolo di incentivi ai dipendenti interessati (art. 12);
- i criteri di ripartizione degli incentivi in questione (art. 13), formulando, nell'allegato 1, apposite ipotesi esemplificative, così da definire preventivamente la percentuale di incentivazione da ripartire tra i soggetti interessati;
- le modalità di liquidazione degli stessi incentivi (art. 14).

Alcune di tali previsioni sono state formulate anche in forza delle specifiche osservazioni formulate dalle OO.SS. all'esito dell'informativa alle stesse fornite ai sensi del succitato art. 68. Quanto sopra ha permesso di addivenire alla predisposizione di un testo regolamentare in cui risultano disciplinati anche le modalità e i criteri necessari per procedere alla ripartizione delle risorse del fondo costituendo tra i RUP ed i soggetti chiamati a svolgere funzioni tecniche, così come previsto dal comma terzo del succitato art. 113.

Conseguentemente, sempre nel rispetto del suddetto comma terzo dell'art. 113 del Codice dei Contratti, lo scorso 18 novembre 2021 è stata condivisa e sottoscritta con le stesse Organizzazioni l'ipotesi di accordo oggetto della presente relazione che fa espresso rinvio, per l'individuazione dei contenuti rimessi dal citato art. 113 alla contrattazione decentrata, al regolamento già adottato dall'Istituto.



Con la citata Determina n. 296 del 30 luglio 2021 è stato, altresì, disposto, ai fini della costituzione del fondo previsto all'art. 113, co. 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in conformità alle previsioni contenute nella medesima disposizione normativa, l'accantonamento a Bilancio delle risorse finanziarie, da quantificare in coerenza con le disposizioni del Regolamento adottato, relative agli affidamenti di lavori e/o servizi e/o forniture perfezionati a decorrere dal 1° gennaio 2021, nonché di quelli, anche laddove formalizzati antecedentemente, per cui risultino stati di avanzamento lavori/attività ancora da perfezionare/definire a partire dal 1° gennaio 2021.

All'art. 1 dell'Ipotesi di Accordo oggetto della presente relazione è stato pattuito che *"le Parti concordano che le modalità e i criteri di ripartizione del fondo costituito ed alimentato dall'INAPP con le risorse individuate in percentuale agli stanziamenti previsti nel Bilancio dell'Istituto per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture al fine di erogare appositi incentivi in favore del personale chiamato a svolgere le funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., come disciplinati nel testo del Regolamento adottato dall'INAPP con Determina n. 296 del 30 luglio 2021, sono pienamente condivisibili ed idonei a soddisfare le legittime aspettative del suddetto personale"*.

L'art. 2 della medesima Ipotesi, invece, recita: *"le Parti concordano che, laddove dovessero emergere criticità in sede di implementazione concreta delle modalità e dei criteri di ripartizione sopra indicati, avvieranno apposito confronto per rinvenire in modo condiviso soluzioni utili ai fini della migliore applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in favore del personale chiamato a svolgere le funzioni tecniche"*.

Va ancora aggiunto che nel Regolamento per gli incentivi per il personale che svolge funzioni tecniche, che costituisce parte integrante della Ipotesi di Accordo in questione, all'art. 4, è specificato che, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice, i compensi incentivanti relativi a ciascuna procedura di affidamento attivata dall'Istituto per l'acquisizione di un servizio e/o fornitura riguardano le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di DEC, di verifica di conformità/regolare esecuzione.

Ed ancora, all'art. 5, sempre del suddetto Regolamento, sono dettagliati i soggetti destinatari dell'incentivo:

1. il RUP nominato o confermato, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento RUP, nel provvedimento di avvio di ciascuna procedura di affidamento di servizi e/o forniture;
2. il DEC nominato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento RUP;



3. l'incaricato della programmazione della spesa per investimenti;
4. gli incaricati della predisposizione e del controllo degli atti di gara;
5. gli incaricati della verifica di conformità o di regolare esecuzione, laddove diversi dal RUP e dal DEC;
6. le figure tecniche di supporto al RUP o al DEC, di cui all'art. 7, comma 6, e all'art. 8 del Regolamento RUP, fra le quali è ricompreso il soggetto che supporta il RUP nel caso in cui egli sia carente dell'adeguata esperienza professionale richiesta, come previsto dall'art. 4, comma 2, del medesimo regolamento.

All'art. 11 del Regolamento è ancora declinata la graduazione della percentuale da destinare al fondo sopra richiamato, stabilita in relazione all'importo effettivamente individuato, all'esito della procedura esperita per l'affidamento avente ad oggetto l'acquisizione del servizio e/o fornitura.

La percentuale massima del 2%, come stabilita dal Codice, è in particolare graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire, come da tabella seguente:

<b>Classi di importi dei servizi/forniture</b>	<b>Percentuale da applicare in via ordinaria</b>	<b>Percentuale da applicare per gli affidamenti formalizzati in adesione a Convenzioni/ Accordi Quadro gestite da CONSIP o per affidamento la cui procedura sia stata gestita da altra PA appaltante</b>
fino alla soglia comunitaria	percentuale del 2%	percentuale del 1%
da importi superiori alla soglia comunitaria e sino ad euro 500.000,00	percentuale del 1,5%	percentuale del 0,75%
da importi pari a 500.001,00 e sino ad euro 800.000,00	percentuale del 1,2%	percentuale del 0,6%
da importi pari e/o superiori ad euro 800.001,00	percentuale del 1,0%	percentuale del 0,5%

La percentuale di riferimento, tra quelle indicate, si applica, anche in modo composto, tenendo conto della/e parte/i dell'importo complessivo oggetto di aggiudicazione che ricade/ricadono all'interno delle singole classi di importo dei servizi/forniture.

Particolare rilevanza assume l'art. 13 del regolamento, richiamato dall'ipotesi di accordo, in cui vengono disciplinati i criteri e le modalità, anche mediante rinvio all'Allegato 1, per la



ripartizione delle risorse del Fondo tra tutti i soggetti potenzialmente aventi diritto, con percentuali differenziate che tengano conto del ruolo svolto e delle funzioni ricoperte.

\*\*\* \*\*

Sebbene l'iter autorizzativo da seguire per l'Ipotesi in argomento sia analogo a quello relativo ai contratti aventi per oggetto la distribuzione del trattamento accessorio, si precisa che, per questa fattispecie non trovano applicazione le norme di legge che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei citati trattamenti accessori.

Infatti, la medesima definisce i criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche come previsto dalla normativa di riferimento, ossia l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, la quale prevede:

- che le amministrazioni aggiudicatrici destinino ad un apposito fondo, risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gare per delle funzioni tecniche ivi stabilite;
- che l'80 % dei fondi costituiti come precedentemente descritto, vengano ripartiti con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione collettiva.

Solo per completezza gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 (in tal senso, Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, sentenza n. 6/SEZAUT/2018/QMIG).

#### ***b) Utilizzo delle risorse del Fondo***

L'Ipotesi di Accordo oggetto della presente relazione è esclusivamente normativa e non comporta ulteriori oneri per l'amministrazione poiché disciplina unicamente le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo per gli Incentivi per le funzioni tecniche, finanziato con risorse poste a carico degli stanziamenti previsti nel *budget* dell'Istituto per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture.

#### ***c) Effetti abrogativi.***

La presente Ipotesi di accordo non presenta effetti abrogativi.

#### ***d) Coerenza con le disposizioni riguardanti il merito e la premialità.***

L'ipotesi di accordo integrativo in esame definisce le modalità e i criteri di attribuzione di incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016) che vengono riconosciuti ai soggetti espressamente presi in considerazione dalla stessa disposizione



normativa e in stretta correlazione con la prestazione richiesta a ciascuna delle figure in questione, nel rispetto del principio sancito dall'art. 7, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, secondo il quale *"Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese"*.

La corresponsione dell'incentivo richiede il preventivo accertamento delle specifiche attività concretamente svolte dal personale incaricato.

Poiché trattasi di incentivo previsto da specifica previsione normativa, che deroga il principio della onnicomprensività della retribuzione, le disposizioni di cui al citato art. 113 non sono suscettibili di interpretazione estensiva al fine di ampliare l'applicazione dell'incentivo oltre i casi in esse previsti.

L'istituto in questione è, altresì, riconducibile nell'ambito degli strumenti finalizzati a premiare il merito e le professionalità di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, in considerazione delle particolari responsabilità rivestite da coloro che rivestono/ricoprono le funzioni tecniche di cui trattasi.

**e) Coerenza con gli obiettivi di programmazione gestionale.**

Paragrafo non pertinente.

Il Presidente  
Prof. Sebastiano Fadda

Il Direttore Generale  
Dott. Santo Darko Grillo

FIRME ORIGINALI AGLI ATTI